Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un finanziamento a favore dell'Università degli Studi di Udine per l'attività del Laboratorio Apistico Regionale (LAR) previsto dall'articolo 17 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

Art. 1 oggetto

Art. 2 regime di aiuto

Art. 3 interventi ammissibili a finanziamento

Art. 4 beneficiario

Art. 5 costi ammissibili

Art. 6 costi non ammissibili

Art. 7 intensità di aiuto

Art. 8 presentazione della domanda

Art. 9 concessione e liquidazione del finanziamento

Art. 10 rendicontazione della spesa

Art. 11 obblighi del beneficiario

Art. 12 divieto di cumulo

Art. 13 disposizione transitoria

Art. 14 entrata in vigore

### art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), i criteri e le modalità di concessione del finanziamento a favore dell'Università degli Studi di Udine per l'attività del Laboratorio Apistico Regionale (LAR).

# art. 2 regime di aiuto

- 1. Il finanziamento di cui all'articolo 1, di seguito finanziamento, è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e, in particolare, delle condizioni previste dall'articolo 31 per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale.
- 2. Il finanziamento non comporta un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.

#### art. 3 interventi ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento le attività di studio, ricerca e sperimentazione sulle api allevate e sulle piante di interesse apistico, finalizzate allo sviluppo del settore apistico regionale e individuate in un progetto triennale

di ricerca che descrive gli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intendono raggiungere e le tempistiche di esecuzione.

### art. 4 beneficiario

1. Il beneficiario del finanziamento è l'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali presso cui opera il Laboratorio Apistico Regionale (LAR).

### art. 5 costi ammissibili

- 1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
- a) spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto di ricerca;
- costi relativi a strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita del progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto stesso;
- c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d) costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca;
- e) spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

### art. 6 costi non ammissibili

1. Non è considerato ammissibile il costo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

### art. 7 intensità di aiuto

1. L'aiuto è concesso nella misura del 100 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

# art. 8 presentazione della domanda

- 1. La domanda di finanziamento è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agro alimentare, di seguito denominato Servizio, entro l'1 marzo del primo anno del triennio, corredata da:
- a) progetto triennale di ricerca;
- b) preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni;
- c) richiesta di erogazione in via anticipata della prima quota annuale.
- 2. La richiesta di erogazione in via anticipata delle quote annuali successive alla prima è presentata al Servizio entro l'1 marzo del secondo e del terzo anno del triennio.

# art. 9 concessione e liquidazione del finanziamento

- 1. Il finanziamento è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 8.
- 2. L'erogazione in via anticipata della prima quota annuale è disposta con il provvedimento di concessione del finanziamento; l'erogazione delle quote annuali successive alla prima è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente.

### art. 10 rendicontazione della spesa

- 1. Entro il termine stabilito dal decreto di concessione, il beneficiario presenta, ai fini della rendicontazione:
- a) la dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000;
- b) la relazione descrittiva delle attività svolte;
- c) l'elenco delle spese sostenute.
- 2. Il Servizio, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000, può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

## art. 11 obblighi del beneficiario

- 1. Prima della data di avvio del progetto, il beneficiario è tenuto a pubblicare, sul proprio sito internet, le seguenti informazioni:
- a) l'effettiva attuazione del progetto;
- b) gli obiettivi del progetto;
- c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
- d) il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
- e) il riferimento al fatto che i risultati del progetto sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore dell'apicoltura.
- 2. Il beneficiario mette a disposizione i risultati del progetto di ricerca sul sito internet di cui al comma 1, lettera d) dalla data di conclusione dello stesso e per i cinque anni successivi.

### art. 12 divieto di cumulo

1. Il finanziamento non è cumulabile con altri incentivi, anche a titolo de minimis, ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le medesime spese.

# art. 13 disposizione transitoria

1. Per l'anno 2017, la domanda di finanziamento è presentata, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 1, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

# art. 14 entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**VISTO: IL PRESIDENTE**